

SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento di Servizi Cimiteriali

(ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20
art. 192 del D.lgs. n. 50 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.)

Premessa

La presente relazione istruttoria è relativa all'affidamento di Servizi Cimiteriali, da svolgersi presso il cimitero comunale in via san Martino della Battaglia, così elencabili:

- Custodia e conduzione;
- Manutenzione ordinaria delle strutture;
- Manutenzione ordinaria del verde;
- Operazioni cimiteriali;
- Gestione amministrativa;

Il Comune di Montichiari, che in precedenza gestiva il servizio direttamente in economia, con delibera di Giunta comunale n. 12 del 28 gennaio 2021 ha manifestato l'intenzione di rimodulare la gestione del servizio incaricando il dirigente del dipartimento Territorio di valutare quale forma di affidamento fosse maggiormente adeguata per il servizio e, in caso la scelta ricadesse per l'autoproduzione *in house*, quali fossero le condizioni per il mancato ricorso al mercato nonché i benefici per la collettività in termini di efficienza, economicità, e qualità del servizio, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità..

Nelle more dello svolgimento di tali approfondimenti, il comune di Montichiari ha affidato i servizi cimiteriali con contratto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 in favore di C.B.B.O. S.r.l., in veste di unico operatore economico che aveva manifestato interesse a trasmettere la propria offerta, individuato nel mercato. Tale contratto è attivo alla data di stesura della presente relazione e lo rimarrà sino alla conclusione dell'affidamento in quanto, avendo già avviato l'iter, sarà possibile avvalersi della previsione dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016.

Questa relazione viene pertanto redatta al duplice scopo di ottemperare;

- a quanto previsto dall'art. 34, comma 20 del D.L. n. 179 del 18/10/2012, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (Pubblicato in G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012, Suppl. Ord. n. 194 - In vigore dal 20 ottobre 2012), che prevede che "per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste";
- a quanto previsto dall'art. 192 del Dlgs 50, 18 aprile 2016 che prevede al comma 2 come "Ai fini dell'affidamento *in house* di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house*, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta,

anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”.

La presente relazione è stata redatta sulla scorta dello schema tipo che il Ministero per lo Sviluppo Economico ha predisposto ai sensi del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34, commi 20 e 21, che gli enti affidanti servizi pubblici locali di rilevanza economica sono tenuti preventivamente a redigere al fine di:

- giustificare le ragioni della scelta in merito alla modalità di affidamento,
- dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per quella specifica forma di affidamento;
- specificare gli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le corrispondenti compensazioni economiche, se previste.

In ottemperanza all’art. 13 comma 25-bis, d.l. 23 dicembre 2013 n. 145, la relazione dovrà essere inviata all’Osservatorio per i Servizi Pubblici Locali istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico.

Informazioni di sintesi

Oggetto dell'affidamento	Appalto di servizi cimiteriali
Ente affidante	Comune di Montichiari
Procedura di affidamento	Contratto di servizio, previa verifica sussistenza dei seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none">• art. 34, comma 20 del D.L. n. 179 del 18/10/2012;• art. 192 del Dlgs 50, 18 aprile 2016
Modalità di affidamento	Affidamento in house ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 175/2016
Durata dell'affidamento	Decennale
Nuovo affidamento o adeguamento di servizio già affidato	Nuovo affidamento
Territorio interessato	Il singolo Comune di Montichiari

Responsabile della compilazione	Ing. Diego Guerini
Ente di riferimento	Comune di Montichiari
Dipartimento	Territorio
Telefono	030 96561
Pec	ufficio.protocollo@cert.montichiari.it
Email	diego.guerini@montichiari.it
Data di redazione	27 gennaio 2022

Sezione A

Normativa di riferimento

La natura del servizio

I servizi cimiteriali sono riconoscibili come servizi pubblici locali a rilevanza economica.

La nozione di servizio pubblico locale a rilevanza economica, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Commissione Europea, deve essere considerata omologa a quella comunitaria di Servizio di Interesse Generale, ove limitata all'ambito locale (Sentenza n. 272/2004 della Corte di Giustizia UE).

I Servizi di Interesse Generale sono servizi forniti dietro retribuzione o meno, considerati d'interesse generale dalle autorità pubbliche e soggetti quindi a specifici obblighi inerenti al pubblico servizio.

Gli "obblighi di servizio pubblico" definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico.

I servizi cimiteriali, con parere dell'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) n. AS883 del 12.10.2011, sono stati riconosciuti servizi pubblici locali.

I servizi cimiteriali, limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme, rientrano fra i servizi pubblici essenziali ai sensi della normativa vigente e conseguentemente sono compresi nell'Accordo Collettivo Nazionale in materia di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni – Autonomie Locali del 19.09.2002.

La normativa nazionale dei servizi pubblici negli ultimi anni è stata oggetto di forte trasformazione, che ha inciso sull'originaria disciplina organica -contenuta negli articoli 112 e 113 del d.lgs. n. 267/2000 (Tuel)- con un'evoluzione scandita dall'abrogazione dell'art. 23-bis della legge n. 133/2008 prodotta dal referendum del 12-13 giugno 2011, e dalla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 4 del d.l. n. 138/2011.

La disciplina generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è ora rinvenibile nell'art. 113 del d.lgs. n. 267/2000 nelle parti ancora vigenti e nell'art. 34, commi 20 e segg. del D.L. 179/2012, conv. in l. 221/2012, oltre che nella normativa comunitaria.

Trovano pertanto applicazione allo stato attuale gli artt. 85 e 86 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 317 del 23 dicembre 1957) secondo rispettivamente i quali:

«1.Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazione d'imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati

membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:

- a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
- b) limitare o controllare le produzioni, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
- c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
- d) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto". Art. 102 (ex art. 86).»

e

«è incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

- a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi di acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;
- b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
- c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
- d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.»

Le modalità di affidamento

Alla luce della citata normativa nazionale e comunitaria, l'affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica avviene secondo tre diversi modelli cui corrispondono altrettante soluzioni organizzative e gestionali:

- 1) tramite conferimento in favore di imprenditori o di società individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;

- 2) tramite affidamento a società a capitale misto pubblico privato, il cui partner privato sia individuato a seguito di gara ad evidenza pubblica cd. a doppio oggetto;
- 3) tramite affidamento diretto a società a totale capitale pubblico corrispondente al modello cd. *in house providing*.

Allo scopo di individuare quale dei tre modelli gestionali sia meritevole di scelta, la disposizione prevista dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" convertito con la legge 17 dicembre n. 221, all'art. 34, comma 20, dispone quanto segue:

«Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste».

Pertanto la presente relazione indica in particolare le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma dell'affidamento prescelto, nonché la definizione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

Per l'affidamento *in house* la legge richiede, in particolare, che sia verifichi la sussistenza dei requisiti concernenti:

- a) i presupposti dell'*in house providing* in capo all'ente affidatario e nei rapporti con l'ente affidante;
- b) le ragioni della scelta compiuta dall'amministrazione affidante;

Entrambi i requisiti sono verificati nel seguito della relazione.

Sezione B

Caratteristiche del servizio e obblighi di servizio pubblico e universale

Caratteristiche del servizio gestito in economia dal Comune

Il modello gestionale da sempre adottato dal Comune di Montichiari è quello diretto in economia, legato alla presenza di due operatori dipendenti comunali, integrato da taluni appalti esterni per lo svolgimento della pulizia di alcune parti del complesso cimiteriale, della potatura di essenze arboree, della manutenzione di natura edile ed impiantistica e, infine, per la fornitura lapidi e fiori per le ricorrenze.

Tale modello ha soddisfatto per lungo tempo le esigenze sociali soprattutto grazie alla presenza di un personale dipendente che non solo ha dimostrato dedizione assoluta al particolare tipo di servizio richiesto, ma ne ha fatto quasi una ragione di vita.

Con la messa in quiescenza di una unità di personale avvenuta alla metà del 2020, il Comune si è trovato a valutare la modalità di erogazione del servizio che più opportunamente potesse subentrare al modello gestionale sino ad allora praticato. Nelle more di tali valutazioni, ha sin qui gestito i servizi cimiteriali tramite affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, in favore di C.B.B.O. Srl, in veste di unico operatore economico individuato nel mercato che aveva manifestato interesse a trasmettere la propria offerta.

Ai fini della valutazione di un eventuale affidamento *in house*, sono stati quindi analizzati i costi di gestione riferiti alle categorie di servizi così articolate:

1. servizio di conduzione e guardiania
 - a. costi amministrativi
 - b. costi per le attività cimiteriali
 - c. costi per la custodia
2. servizio di manutenzione ordinaria
 - a. costi amministrativi
 - b. costi per le attività cimiteriali
 - c. costi relativi agli immobili, consistenti in edifici ed aree esterne

Ai fini dell'affidamento, sono stati presi in considerazione i soli costi dei servizi che si è ritenuto di includere nel nuovo affidamento. Rimangono pertanto in carico al Comune alcune attività quali le manutenzioni straordinarie degli edifici e la pulizia di una cappella privata in ragione di un lascito testamentario.

La sintesi dei costi della gestione in economia, valutata alla fine del 2021 sul modello in essere al 2019, costi 2019 rivalutati al 2021 sulla base degli indici ISTAT¹, nella misura complessiva di € 160.742,82, risulta la seguente²:

Riepilogo dei costi	Costi del Comune per i servizi svolti in economia (valutati al 2021 sul modello gestione 2019)		
	Totale	a corpo	a misura
<i>Totali per tipo di corrispettivo</i>			
Totale	€160,742.22	€117,056.84	€43,685.38
<i>Totali per categoria di servizio</i>			
Conduzione	€32,838.51	32,297.91	540.60
Manut. Ordinaria	€116,998.64	81,634.07	35,364.57
<i>Totali per tipo di servizio</i>			
Amministrativi	€21,493.48	18,443.48	3,050.00
Custodia	€10,996.33	10,455.73	540.60
Cimiteriali	€24,736.29	14,993.37	9,742.92
Immobili	€103,516.12	73,164.26	30,351.86
<i>Totali per tipo di costo</i>			
Manodopera	€80,985.20	83,128.17	540.60
Spese Generali	€8,312.82	8,312.82	0.00
Servizi Compiuti	€71,444.20	28,299.42	43,144.78

Ai fini della definizione dei costi, sono state assunte le seguenti ipotesi.

La distribuzione degli orari di lavoro riscontra il monte orario effettivo annuo delle due unità di personale operanti nel 2019 per un totale di 3.248 ore (al netto di ferie, festività, permessi ecc ecc) e per un costo della manodopera di € 75.448,61 (pari ad un costo orario di € 23,23). Su tale importo è calcolato l'incidenza delle spese generali.

¹ Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati: nov. 2019 - nov. 2021 = 1.033 - applicato limitatamente ai costi del personale

² I costi, diversamente aggregati per fornire una visione dinamica dei dati, sono articolati in prestazioni "a corpo" relative a costi invariabili, perché ritenuti necessari e connessi alla presenza di personale dipendente, e prestazioni "a misura" relativi a costi variabili il cui importo deve essere determinato in ragione delle prestazioni effettivamente svolte. I costi indicati, questi ed anche i successivi, sono tutti al lordo dell'IVA

La quota di ammortamento dei mezzi e delle attrezzature in uso è stata calcolata in base ai costi storici di acquisto e alla vita economica residua dei beni, per un totale € 10.130,67³ che è stato distribuito nei costi Amministrativi.

Con la dicitura «a corpo» si sono voluti raggruppare i costi annui del personale, amministrativi e di ammortamento che devono essere invariabilmente sostenuti.

Con la dicitura «a misura» si sono voluti raggruppare i costi annui dei servizi in ragione della quantità erogata. Le quantità riportate sono perciò indicative e previsionali.

Il dettaglio del costo dei servizi è esposto nell'allegato 3 (Dettaglio dei servizi e dei costi annuali per la gestione in economia modello fino al 2019, valutato al 2021).

Caratteristiche del servizio che si intende affidare

I servizi cimiteriali sono tra i servizi a carattere essenziale erogati dal Comune di Montichiari, le cui attività sono disciplinate dal DPR 285 del 10 settembre 1990 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

Gli "obblighi di servizio pubblico" definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico.

Il Comune di Montichiari intende confermare le modalità di erogazione del servizio cimiteriale in essere -con l'aggiunta di alcuni servizi aggiuntivi-, così elencabili:

- un servizio costante di conduzione e guardiania entro cui collocare le seguenti attività compensate a corpo:
 - Gestione amministrativa;
 - Inumazioni e tumulazioni;
 - Traslazioni;
 - Assistenza all'utenza;
 - Controllo dell'accesso e vigilanza e sorveglianza lavori vari;
 - Reperibilità⁴;
 - Controllo illuminazione interna ed esterna;
 - Attività di pulizia ordinaria e disinfezione;
 - Rastrellamento aree inghiaiate;
 - Manodopera per sostituzione lampade votive;

³ I beni necessari per lo svolgimento dei servizi sono stati così classificati:

1. Bene fornito da CBBO
2. Bene fornito in comodato d'uso dal Comune
3. Bene fornito in comodato d'uso dal Comune, ma utilizzabile dal Comune all'occorrenza

Nell'allegato 2 dettaglio ammortamenti sono inseriti anche i beni di futuro acquisto da parte di CBBO. Come si potrà notare, essi non concorrono ovviamente alla formazione dei costi relativi al servizio attuale

Nel caso dei beni forniti in comodato d'uso che presentano una vita utile inferiore al periodo contrattuale, la quota di ammortamento Contratto CBBO calcolata da due addendi:

1. in negativo sulla durata della vita utile, per ripagare la cessione dell'uso del bene
2. in positivo sulla durata residua alla conclusione del contratto, posto che si presuppone che un bene analogo venga acquistato in sostituzione del primo

La somma algebrica dei due addendi viene infine ripartita sul periodo contrattuale

⁴ Chiamate compensate a misura

- Spazzamento viali interni;
- Svuotamento sacchi;
- Attività di taglio delle erbe e dei prati compresi trattamenti erbicidi e antiparassitari;
- Attività di estirpazione infestanti, concimazione - manodopera e materiali;
- Potature siepi, essenze arbusti e piante escluse quelle di alto fusto;
- Distribuzione e livellamento del ghiaietto aiuole;
- Materiali di consumo;
- Diserbo aree inghiaiate;
- Manutenzione ordinaria annuale mezzi ed attrezzature;
- Attività di pulizia manuale lungo il perimetro esterno delle mura cimiteriali e del parcheggio antistante⁵;
- Attività di spazzamento meccanico aree esterne e straordinaria di pulizia generale in occasione delle ricorrenze aggiuntivo a quanto già previsto appalto gestione rifiuti⁶;
- Piccola manutenzione ordinaria edifici (intonaci, pavimenti, rivestimenti, tetti, canali di scolo, tinteggiatura⁷;
- un servizio manutentivo specifico entro cui collocare le seguenti attività compensate a misura:
 - Attività di pulizia straordinaria ufficio custode, chiesa centrale, cappella Treccani; lavandini in marmo , corridoi , vetrate corrimano e tettoia dell'ala nuova; per 2 volte l'anno;
 - Derattizzazione e disinfestazione⁸;
 - Potatura di cipressi e cedri;

Il Comune intende concedere in comodato d'uso le attrezzature attualmente utilizzate per le quali pertanto è considerata nel canone la quota dell'ammortamento residuo.

In sintesi, gli obblighi imposti all'affidatario riguardano le seguenti attività:

1. Custodia e conduzione;
2. Operazioni cimiteriali;
3. Manutenzione ordinaria delle strutture e degli edifici;
4. Manutenzione del verde;
5. Manutenzione delle attrezzature in uso al cimitero;
6. Gestione amministrativa;

Obblighi di servizio pubblico ed universale

La gestione dei servizi cimiteriali sarà disciplinata da specifici obblighi di servizio contenuti nel contratto. In via generale gli obblighi di servizio imposti al gestore dei servizi cimiteriali corrispondono a quelli tipicamente previsti per l'affidamento di servizi pubblici, quali:

⁵ Attività aggiuntiva rispetto all'attuale gestione in economia

⁶ Attività aggiuntiva rispetto all'attuale gestione in economia

⁷ Attività aggiuntiva rispetto all'attuale gestione in economia

⁸ Attività aggiuntiva rispetto all'attuale gestione in economia

- a) Uguaglianza
l'attività della Società e l'erogazione dei servizi devono essere ispirate al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini. L'uguaglianza ed il trattamento vanno intesi come divieto di ogni ingiustificata discriminazione. In particolare la Società è tenuta ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione dei servizi alle esigenze degli utenti diversamente abili;
- b) Imparzialità
la Società si comporta, nei confronti dei cittadini e degli utenti secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- c) Continuità
la Società garantisce di svolgere le proprie attività in modo regolare e senza interruzioni;
- d) Partecipazione
la Società predispone piani di promozione e pubblicizzazione di contenuto informativo della propria attività, in modo da coinvolgere i cittadini e favorirne la collaborazione, in coerenza con il sistema di comunicazione del Comune;
- e) Informazione
l'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso della Società che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni. L'utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni e formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio.
- f) Efficienza ed efficacia:
il servizio deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza e l'efficacia anche tramite il massimo utilizzo degli strumenti informatici a disposizione della moderna tecnologia.

Il contratto relativo al nuovo affidamento definisce l'obbligo di assicurare la continuità della gestione e di rendicontare i risultati conseguiti, nonché tutti gli ulteriori obblighi di servizio pubblico tipici dei servizi cimiteriali, quali ad esempio:

- a) Gestire, custodire e consentire il libero accesso ai plessi cimiteriali negli specifici orari di apertura fissati dall'amministrazione comunale e definiti nell'ambito del contratto di servizio, indipendentemente dal volume di accesso ai plessi nelle diverse fasce orarie e senza alcun onere a carico dell'utenza;
- b) Specifiche frequenze minime di pulizia dei plessi e di esecuzione delle attività inerenti la gestione del verde pubblico relativo (sfalci, potature, verifica dello stato conservativo degli alberi e cura delle piante e dei fiori).

Sezione C

Modalità di affidamento prescelta

Affidamento

Si è detto che, laddove intenda affidare la gestione di un servizio pubblico a rilevanza economica, l'amministrazione può ricorrere ad uno dei seguenti tre modelli gestionali:

1. tramite conferimento in favore di imprenditori o di società individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;
2. tramite affidamento a società a capitale misto pubblico privato, il cui partner privato sia individuato a seguito di gara ad evidenza pubblica cd. a doppio oggetto;
3. tramite affidamento diretto a società a totale capitale pubblico corrispondente al modello cd. *in house providing*.

Bisogna sottolineare che il servizio cimiteriale, ancorché possa ad un primo approccio apparire del tutto simile ad altri servizi pubblici locali, in verità presenta caratteristiche peculiari. Esso, infatti, non si esaurisce nella mera esecuzione di azioni ordinarie, ma opera mediante azioni mirate il cui esito incide direttamente sull'utenza, sia a livello individuale che collettivo.

A livello individuale interagisce con la sfera affettiva e psicologica di ciascun soggetto coinvolto da un lutto. A livello collettivo, interagisce con il complesso culturale locale in rapporto agli usi e le abitudini sociali consolidate.

Questa particolarità propria del servizio cimiteriale, così connessa alla percezione soggettiva e collettiva del rito funebre, comporta che il servizio debba essere svolto sempre con la massima precisione, attenzione, discrezione e riguardo delle aspettative dell'utenza.

Ecco quindi che le modalità di svolgimento dei servizi cimiteriali, oltre all'esigenza di tutelare l'igiene, la salute e l'incolumità pubblica collettiva, devono soddisfare ulteriori bisogni che incidono sui cosiddetti aspetti economici intangibili.

La gestione in economia dei servizi cimiteriali è sempre stata ritenuta soddisfacente, e ciò soprattutto grazie alla capacità degli operatori comunali di saper gestire le operazioni cimiteriali con sapienza, tatto e discrezione. Ora, volendo l'Amministrazione comunale mantenere il medesimo livello di servizio così raggiunto dopo tanti anni di gestione in economia, deve valutare fra il mantenimento della gestione diretta o, alternativamente, il ricorso all'autoproduzione *in house*.

La gestione in economia, tuttavia, comporta una certa rigidità nella gestione del personale in rapporto alle capacità di adeguamento al livello atteso di erogazione del servizio e difficoltà di conseguimento delle qualificazioni e requisiti normativi specifici che i servizi cimiteriali richiedono all'attualità.

Un affidamento *in house*, invece, nel mantenere i benefici di una gestione in amministrazione diretta, può avvalersi di maggiore flessibilità, capacità di adattamento ed economia di scala laddove la società includa il servizio cimiteriale nel novero dei servizi ordinari da erogare ai comuni associati.

Al proposito è opportuno ricordare che, a differenza delle Aziende private, per le Aziende pubbliche il concetto di efficacia rappresenta “la capacità, attraverso i servizi prodotti/erogati, di soddisfare i bisogni della collettività interessata; pertanto il suo contributo all’economicità può dirsi realizzato se l’utilità, che deriva dal soddisfacimento dei propri bisogni, è considerata maggiore rispetto al sacrificio connesso al sostenimento dei relativi costi”. Rispetto alle Aziende private, quindi, le Aziende pubbliche non devono tendere esclusivamente alla massimizzazione del profitto ma, tenuto comunque conto della centralità dell’equilibrio economico a valere nel tempo dell’organizzazione, devono raggiungere una pluralità di scopi tra i quali rientra anche la massimizzazione dell’utilità per i cittadini-utenti. Oltre all’efficacia del Servizio, deve essere necessariamente garantita, ai sensi dell’art. 97, della Costituzione, anche l’efficienza dello stesso, ovvero l’uguaglianza tra le risorse consumate nell’esercizio amministrativo (costi) e le risorse acquisite (ricavi). Le condizioni prescritte dal Legislatore costituente e dalla normativa nazionale risultano quindi rispettate dalla modalità di affidamento del servizio prescelta.

Pertanto pare plausibile che i pubblici servizi cimiteriali del Comune di Montichiari siano affidati alla Società C.B.B.O. S.r.l. la quale, per inciso, già gestisce il servizio di igiene ambientale per conto del Comune secondo il modello dell’*in-house providing*.

L’affidamento del servizio verrà effettuato per un periodo sufficientemente lungo da consentire l’ammortamento degli investimenti, definito nella durata di 10 anni.

Essendo la società *in house*, C.B.B.O. S.r.l. a tutti gli effetti società a capitale interamente pubblico, le attività sono svolte nei confronti del Comune di Montichiari (BS) che ne detiene la proprietà per una quota del 18,29%.

Il Comune esercita le attività di controllo previste dalle vigenti disposizioni di legge. Al proposito risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l’Amministrazione e la propria società perché consente al Comune di Montichiari un controllo ed un’incidenza sui servizi più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di servizio.

Sotto tale profilo la società C.B.B.O. S.r.l., ha modificato il proprio Statuto nel mese di Agosto 2021 (si rimanda all’All. 1 per un confronto con il precedente Statuto), con approvazione di tutti i Comuni partecipanti tra cui il Comune di Montichiari, così da rendere effettivo il controllo da parte del Comitato rappresentativo dei Comuni partecipanti anche con minore quota di partecipazione, conformemente a quanto indicato recentemente anche dal TAR per la Regione Lombardia, sez. Brescia, 436-438/2021.

Pertanto risultano verificati i requisiti comunitari per tale modalità di affidamento, e nello specifico la partecipazione pubblica totalitaria, il controllo analogo, e la destinazione prevalente dell’attività a favore dell’ente affidante.

Valutazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per legittimare l'affidamento in forma diretta, secondo la formula dell'in house providing, del servizio in oggetto, quale servizio pubblico locale di rilevanza economica in favore della società partecipata C.B.B.O. s.r.l.

La vigente normativa in tema di affidamento in house prescrive la sussistenza congiunta dei seguenti requisiti (art. 5, comma 1, d.lgs. 50/2016; art. 16, d.lgs. 175/2016):

- a) nella persona giuridica controllata non vi deve essere alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- c) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Partecipazione pubblica (requisito sub a))

L'intero capitale sociale è detenuto solo da Comuni, nelle percentuali indicate alla successiva Sez D. Inoltre la titolarità pubblica del capitale sociale è garantita dall'art. 3 dello Statuto, che così statuisce:

«1. In relazione all'oggetto sociale e alla natura della società, possono essere soci enti pubblici locali, così come individuati dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 267/2000, altre pubbliche amministrazioni ovvero imprese o enti a capitale esclusivamente pubblico, purché con sede o operanti nella provincia di Brescia o in province limitrofe.

2. La partecipazione di enti diversi o di privati è ammessa nei soli casi e limiti prescritti da norme di legge, e comunque in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società.»

Aggiunge l'art. 8, comma 1, che

«1. Le quote sono trasferibili solo ai soggetti che possono essere soci ai sensi del presente statuto. In caso contrario la cessione è inopponibile alla società e agli altri soci».

Limite di fatturato (requisito sub b)).

L'attività della società è rivolta in maniera pressoché esclusiva a favore dei Comuni soci nel bacino territoriale di riferimento. Prescrive infatti l'art. 2, comma 9, dello Statuto sociale che:

«La parte più importante dell'attività svolta dalla società dovrà in ogni caso essere realizzata con gli enti soci. Il fatturato della società, individuato dal valore della produzione registrato nel conto economico della società alla voce "A", dovrà derivare per più dell'ottanta per cento dallo svolgimento di attività affidate alla società dai soci. L'ulteriore fatturato è consentito solo a condizione che lo stesso permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società».

Dalle fonti contabili obbligatorie, con particolare riferimento ai contenuti della nota integrativa, parte integrante e pubblica del bilancio d'esercizio degli ultimi tre anni e ai sensi del d. lgs. n. 175/16, art. 20, comma 2), lett. D), si significa che il relativo fatturato, inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche - così come dai capitoli 1) e 5) di cui alla lettera A) Valore della Produzione del Conto Economico - di competenza degli Enti locali soci, supera complessivamente il limite del 80% sul totale del fatturato medesimo di competenza.

Si rimarca altresì che il fatturato annuo verso altri clienti è decisamente residuale, ponendosi in rapporto di diretta complementarità rispetto alle attività svolte nei confronti dei soci, utilizzando le medesime risorse umane e materiali, conseguendo così una migliore efficienza dei fattori produttivi della società.

Controllo analogo congiunto (requisito sub c))

L'art. 5, comma 5, d. lgs. 50/2016 prevede che:

«Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
- b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
- c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.»

Le Linee Guida ANAC n. 7/2017 prevedono che:

«Possono essere individuati tre diverse modalità temporali di controllo analogo da considerarsi cumulative:

- a) un «controllo ex ante», esercitabile, ad esempio, attraverso:
 - la previsione, nel documento di programmazione dell'amministrazione aggiudicatrice, degli obiettivi da

- perseguire con l'*in house providing*, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi;
- la preventiva approvazione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, dei documenti di programmazione, delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria, degli atti fondamentali della gestione quali, la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico-finanziario, il piano occupazionale, gli acquisti, le alienazioni patrimoniali, e gli impegni di spesa di importi superiori ad un determinato limite, ecc.
- b) un «controllo contestuale», esercitabile, ad esempio, attraverso:
- la richiesta di relazioni periodiche sull'andamento della gestione;
 - la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;
 - la previsione della possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria dell'organismo *in house*;
 - la previsione di controlli ispettivi;
 - il potere di modifica degli schemi-tipo degli eventuali contratti di servizio con l'utenza.
- c) un «controllo ex post», esercitabile, ad esempio, in fase di approvazione del rendiconto, dando atto dei risultati raggiunti dall'organismo *in house* e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.»

In giurisprudenza, il Tar Brescia, nelle recentissime sentenze 436-438/2021, ha ritenuto che nelle società *in house* i comuni con partecipazioni minoritarie non devono presentare anche “una debolezza assembleare e amministrativa”. Si devono così prevedere strumenti statutari o convenzionali che, rafforzando l'azione collettiva delle singole Amministrazioni partecipanti, garantiscano loro di incidere sulle decisioni più rilevanti della vita e dell'azione societaria. In particolare prevedendo meccanismi di tutela delle minoranze (es. voto di lista) e degli Enti affidatari del servizio (es. scelta dei candidati da parte del Comitato per l'indirizzo e il controllo analogo), al fine di assicurare anche ad un socio con una quota modesta di concorrere a eleggere un proprio rappresentante negli organi decisionali della società partecipata, ad esempio allorché l'organo amministrativo e il Collegio Sindacale sono nominati all'interno di una rosa di nomi individuata in un organismo unitario in cui ogni socio abbia un rappresentante con eguale peso nel voto (Tar Brescia, n. 280/2021).

Il TAR bresciano ha altresì rilevato che lo Statuto debba prevedere meccanismi che consentano al singolo socio affidante, anche congiuntamente, di influire in maniera determinante sugli obiettivi strategici della società partecipata, e quindi attraverso penetranti poteri autorizzativi o di veto. E nella sentenza n. 280/2021 il TAR ha rimarcato l'importanza di attribuire: (i) all'organo attraverso il quale i soci esercitano il controllo analogo congiunto del potere di annullare o revocare gli atti del C.d.A. contrastanti con gli interessi degli Enti soci affidanti e di sanzionare gli amministratori che disattendano le proprie direttive; (ii) al singolo

socio il potere di veto dell'Ente affidante rispetto alle decisioni che attengano al servizio reso nel proprio territorio e di recedere dall'affidamento quando non soddisfi più i propri interessi generali.

Delimitazione dell'attività sociale

In attuazione delle menzionate finalità lo statuto sociale di C.B.B.O. ha innanzitutto delimitato nettamente i confini dell'azione sociale, collocandola nel perimetro di ben precisi limiti tipologici e spaziali, legati alle finalità e all'ambito di azione degli enti locali soci, per evitare che la società in house possa acquisire un'autonoma vocazione commerciale.

Sotto il profilo tipologico, l'oggetto sociale è infatti ristretto alla gestione dei pubblici servizi locali a favore degli enti locali soci e all'autoproduzione di beni e servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 2, commi 1 e 3), ammettendo ulteriori attività solo entro il 20% del fatturato e comunque purché l'ulteriore fatturato "permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società" (art. 2, comma 9).

Sotto il profilo spaziale, l'attività sociale principale è rivolta ai soli enti locali soci (art. 2) con sede nelle province di Brescia e limitrofe (art. 3, comma 1).

Rafforzamento della struttura in house.

Lo statuto sociale prevede, a tutela delle minoranze, un quorum rafforzato di 2/3 per le votazioni assembleari che possano alterare l'attuale configurazione della società, in particolare concernenti:

- a) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- c) la trasformazione, la proroga o lo scioglimento anticipato della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione (art. 15, comma 2);
- e) un doppio quorum rafforzato – di quote e di teste – per le modifiche all'art. 29, comma 1, (autorizzazioni del Comitato per l'indirizzo e il controllo) (art. 15, comma 4).

È prevista addirittura l'unanimità per tutte quelle decisioni incidenti sulla struttura essenziale della società e sulle garanzie volte ad assicurare il controllo analogo congiunto (art. 15, commi 3).

Poteri del Comitato per l'Indirizzo e il controllo

Per attuare il controllo analogo congiunto lo Statuto sociale ha istituito un apposito organo, il Comitato per l'Indirizzo e il controllo, in cui tutti i soci affidanti sono rappresentati con eguale diritto di voto (art. 28). Al Comitato sono demandate le decisioni più significative della società, riducendo correlativamente i poteri e l'autonomia sia dell'organo amministrativo, sia dell'assemblea (dove invece ciascun socio pesa in proporzione alle quote possedute), ben oltre quanto prevedono le norme civilistiche. In particolare si prevede che:

- a) tutte le decisioni dei soci in assemblea sono assunte in conformità ai pareri e agli indirizzi espressi del Comitato per l'Indirizzo e il Controllo (art. 11, comma 5);
- b) la nomina dell'amministratore unico dei sindaci e del revisore contabile avviene sulla base delle designazioni espresse dal Comitato per l'Indirizzo e il Controllo (art. 29, comma 3);
- c) spettano altresì al Comitato per l'Indirizzo e il Controllo:
 - l'autorizzazione preventiva degli atti più importanti, quali:
 - le proposte di modifiche dello statuto sociale,
 - l'ingresso di nuovi soci e sull'affidamento di nuovi servizi alla società;
 - le assunzioni di personale per periodi superiori a sei mesi e la nomina di dirigenti salvo si tratti di interventi previsti in piani societari già approvati;
 - le operazioni che comportino una spesa superiore ad euro 200.000,00 salvo si tratti di interventi previsti in piani societari già approvati, di spese ricorrenti od obbligatorie;
 - il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - la trasformazione, proroga o scioglimento anticipato della società, la revoca dello stato di liquidazione;
 - l'acquisto e la vendita di partecipazioni, quote o interessenze in altre società o enti, nonché l'acquisto, la vendita di aziende o rami aziendali (art. 29, comma 1);
 - specifici e penetranti poteri ispettivi e di verifica, esercitati tramite:
 - l'analisi delle relazioni periodiche sull'andamento della gestione inviate dagli amministratori a cadenza semestrale;
 - la richiesta di audizioni degli amministratori o del Direttore della Società;
 - la richiesta di informazioni al collegio sindacale o al revisore contabile;
 - la formulazione di indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria della Società e nella definizione dei piani strategici, di breve e lungo periodo elaborati dalla Società, in particolare del piano industriale, del piano annuale e pluriennale degli investimenti, del piano occupazionale, del piano delle alienazioni;
 - la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi e dei piani, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o di squilibrio finanziario;
 - lo svolgimento di controlli ispettivi attraverso audit;
 - la modifica degli schemi tipo degli eventuali contratti di servizio con l'utenza (art. 29, comma 4).
 - l'emissione di pareri vincolanti:
 - sulla proposta di bilancio di esercizio;
 - sul contenuto della Carta dei servizi;
 - sulle questioni che l'organo amministrativo abbia portato all'attenzione del Comitato stesso (art. 29, comma 5).

È esplicitamente previsto che gli atti assunti dagli organi sociali in difformità con le prescrizioni vincolanti del Comitato (art. 29, comma 7):

- possono essere annullati o revocati dal Comitato;
- comportano la responsabilità degli amministratori che non si siano formalmente e preventivamente opposti salvo si tratti di atti indifferibili e urgenti;
- comportano nonché la revoca degli Amministratori, pronunciata dall'Assemblea su proposta del Comitato.

Poteri del singolo socio

Sono stati infine individuati e dettagliati i poteri di impulso, di veto e di recesso del singolo socio sui singoli servizi che lo riguardano, prevedendo che lo stesso:

- può impartire all'organo amministrativo indirizzi vincolanti per l'organizzazione e la gestione del servizio affidato;
- può opporsi alle decisioni dell'organo amministrativo che concernano i servizi affidati;
- può opporsi alle delibere della Società o del Comitato per l'Indirizzo e il Controllo che modificano le tariffe applicabili agli utenti dei servizi gestiti o che riguardano le modalità gestionali e di espletamento del servizio nel singolo Comune.
- può recedere in qualunque momento da uno o più servizi affidati alla Società senza dover dismettere le quote societarie, con l'unico obbligo di indennizzare la società indennizzare la società per gli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati e per gli eventuali ulteriori maggiori oneri derivanti dall'anticipata riduzione delle attività gestite (art. 10, comma 5).

Ulteriori osservazioni

Si rileva altresì che:

- nessun socio è in grado di esercitare un controllo o comunque un'influenza dominante sulla società, giacché il Comune maggiore possiede il 18,29% del capitale sociale e gli organismi di controllo analogo (Comitato per l'indirizzo e il controllo, Comitati tecnici) deliberano a maggioranza di teste;
- la società, in quanto incaricata di svolgere per almeno l'80% del proprio fatturato attività a favore degli enti locali soci – nella forma dei pubblici servizi locali o della attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'attività o alle funzioni istituzionali dei soci – non può perseguire interessi contrari a quelli delle amministrazioni socie, integrandone specificamente l'attività e le funzioni; ad ogni buon conto al singolo socio, come si è detto ha poteri di indirizzo vincolanti sui propri servizi, può opporsi alle delibere della società o del Comitato che riguardino il proprio servizio e può recedere *ad nutum*, col solo obbligo di indennizzo previsto all'art. 10, comma 5, dello Statuto.

Corrispettivi contrattuali⁹

Il corrispettivo contrattuale dei servizi è stato determinato sul medesimo elenco utilizzato per l'analisi dei costi del servizio in economia gestito direttamente dal Comune, integrato dei seguenti servizi aggiuntivi:

- Attività a cadenza settimanale di pulizia manuale lungo il perimetro esterno delle mura cimiteriali e del parcheggio antistante l'ingresso;
- Attività di spazzamento meccanico, per due ricorrenze annuali, di aree esterne e attività straordinaria di pulizia generale in occasione delle ricorrenze aggiuntivo a quanto già previsto appalto gestione rifiuti, calcolato in base all'impiego orario della spazzatrice meccanica completa di operatore autista;
- Attività a cadenza mensile di derattizzazione e disinfestazione;
- Piccola manutenzione ordinaria degli edifici;

Il totale offerto dei servizi ammonta ad € 154.775,02 (€ 126.848,38 al netto dell'IVA) così articolato:

- Offerta parte a corpo: € 108.198,60 (€ 88.687,38 al netto dell'IVA)
- Offerta parte a misura: € 46.556,42 (€ 38.161,00 al netto dell'IVA)

Costo del contratto in house completo comprensivo dei servizi precedentemente svolti in economia dal Comune e di servizi aggiuntivi		
Totale	a corpo	a misura
€154,755.02	€108,198.60	€46,556.42
Totale	a corpo	a misura
€34,969.44	34,200.84	768.60
€119,785.58	73,997.76	45,787.82
Totale	a corpo	a misura
€9,126.48	6,076.48	3,050.00
€14,178.84	13,410.24	768.60
€26,845.80	17,102.88	9,742.92
€104,603.90	71,609.00	32,994.90
Totale	a corpo	a misura
€90,847.30	90,078.70	768.60
€5,151.72	5,151.72	0.00
€58,755.99	12,968.17	45,787.82

Il corrispettivo viene corrisposto in rate bimestrali anticipate per i canoni a corpo e rate bimestrali posticipate per i costi a misura, dietro emissione di fattura elettronica previa presentazione di una dettagliata richiesta di liquidazione delle prestazioni svolte.

⁹ I costi indicati, questi ed anche i successivi, sono tutti al lordo dell'IVA

I corrispettivi sono validi per il primo anno contrattuale. Per gli anni contrattuali successivi i canoni e i corrispettivi a misura verranno aggiornati al primo gennaio di ogni anno secondo l'incremento ISTAT con base dati ottobre/ottobre e rilevato dalla tabella "Indice generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati".

Decorsi 36 mesi dall'avvio del servizio, le parti si danno facoltà di rivedere i canoni annui per le prestazioni a corpo nel caso intervengano mutamenti di condizioni che comportino aumenti non ponderali e a vario titolo legati alle prescrizioni vigenti (es. CCNL, normativa ambientale e di sicurezza, etc.).

L'importo presunto decennale per i servizi cimiteriali è pari a 1.268.483,80 al netto dell'IVA (€ 1.547.550,20, inclusa IVA calcolata alla vigente aliquota del 22%).

E' facoltà del Comune intervenire annualmente mediante apposita deliberazione di G.C. nella variazione in aumento o in diminuzione del valore annuo del contratto in occasione di richieste di maggiori o minori servizi o di nuove attività. Le parti si impegnano a conciliare annualmente debiti/crediti tra le stesse.

Conclusioni

L'insieme delle previsioni statutarie ora richiamate rende evidente come C.B.B.O. Srl si conformi pienamente al modello della società *in house*, in particolare per quanto concerne l'esistenza e l'effettività del controllo analogo congiunto, come configurato dalla legge, dalle linee guida dell'ANAC e dall'interpretazione offerta dalla più recente giurisprudenza in argomento.

Sezione D

Motivazione economico – finanziaria della scelta

Presentazione generale della società C.B.B.O. s.r.l.

C.B.B.O. S.r.l. (P.I. e C.F.: 01669960989). sede legale in Ghedi (BS) Via Industriale 33/35, -
<https://www.cbbo.it> - legal@pec.cbbo.it

Il capitale sociale è interamente pubblico e così ripartito, ad oggi, tra i Comuni soci:

Socio	Abitanti	Valore	% Capitale Sociale
Comune di Acquafredda	1,504	45,766	4.64%
Comune di Calvisano	8,525	93,990	9.53%
Comune di Carpenedolo	13,037	72,878	7.39%
Comune di Castenedolo	11,571	40,000	4.06%
Comune di Ghedi	18,630	158,699	16.10%
Comune di Isorella	4,126	62,612	6.35%
Comune di Mazzano	12,481	40,000	4.06%
Comune di Montichiari	26,144	180,389	18.30%
Comune di Montirone	5,122	39,000	3.96%
Comune di Nuvolento	3,923	24,000	2.43%
Comune di Nuvolera	4,758	40,000	4.06%
Comune di Poncarale	5,245	40,000	4.06%
Comune di Remedello	3,399	60,443	6.13%
Comune di San Zeno Naviglio	4,777	40,000	4.06%
Comune di Visano	2,013	48,224	4.89%
Totale	125,255	986,001	100.00%

C.B.B.O. S.r.l., costituita il 23.07.1992, ha per oggetto sociale la gestione di servizi pubblici locali, in particolare quelli attinenti alla raccolta e smaltimento di rifiuti e al più generale ambito delle attività concernenti l'igiene urbana e la salvaguardia ecologica del suolo e dell'ambiente. La società si è organizzata con un sistema di governance cosiddetto tradizionale, adottando uno schema interno di funzionamento ed una ripartizione di ruoli e responsabilità secondo quanto definito nello Statuto Societario, assicurando snellezza operativa e un altissimo e capillare grado di controllo analogo sulle azioni e decisioni più importanti della Società e sulla conduzione dei servizi.

C.B.B.O. S.r.l., in applicazione delle disposizioni vigenti, ha inoltre attuato e strutturato modelli e misure in relazione al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, funzionali alla massima trasparenza ed efficiente organizzazione, spesso non rinvenibili in terze realtà operative. In particolare, la Società ha infatti:

- nominato il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, che integra il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità, ai sensi della Legge 190/2012;
- ottenuto le certificazioni UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001 con la costruzione di un Sistema di gestione integrato ambiente e sicurezza;
- adottato il Modello Organizzativo Privacy e nominato il Responsabile della Protezione dei dati (DPO), ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
- adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.lgs. 231/2001, e nominato l'Organismo di Vigilanza, costruendo, di fatto, un sistema di compliance che recepisce ed integra il sistema di gestione ambiente e sicurezza, e per le parti corrispondenti, il Piano di Prevenzione della Corruzione.

Inoltre, le misure di prevenzione dei rischi, in particolare per quanto attiene al tema della corruzione e del riciclaggio, sono state ulteriormente rafforzate mediante l'adozione di regolamenti interni quali:

- a) Regolamento per il reclutamento del personale;
- b) Regolamento per l'affidamento di lavori, forniture e servizi sotto soglia;
- c) Codice Etico e di comportamento (allegato al Piano Triennale di Prevenzione della corruzione).

La Società ha altresì attuato un sistema di mappatura dei rischi. La rilevazione è stata impostata come processo di autovalutazione adottando la tecnica del *Control self-assessment* (CSA) che prevede il coinvolgimento dei responsabili e degli addetti delle aree "sensibili", nell'ambito delle quali possono manifestarsi reati elencati nel citato D. Lgs. 231/2001 ed i reati di corruzione. La valutazione dei rischi potenziali è stata espressa tenendo conto principalmente del *Control Environment* dell'ente, costituito, come citato in premessa, da:

- *Governance* e meccanismi di controllo societari (C.d.A., Collegio Sindacale, Revisore Contabile);
- Struttura organizzativa (organigrammi, funzioni, *job descriptions*);
- Sistemi di pianificazione di breve e medio termine e di *budgeting / reporting*;
- Intermedi contabili di periodo per situazioni infrannuali;
- Norme e regolamenti interni a carattere operativo volti anche a sanzionare il mancato rispetto di quanto in essi previsto.

Le motivazioni della scelta dell'affidamento in house: principi generali

La scelta di affidare il servizio tramite affidamento *in house providing* – rinviando per la verifica di effettiva sussistenza dei relativi requisiti in capo a C.B.B.O. S.r.l. e nei rapporti col

Comune, con particolare riferimento all'effettività del "controllo analogo" alla sezione E - scaturisce dalle seguenti considerazioni, di seguito meglio sviluppate.

Nella recentissima sentenza n. 7023 del 19 ottobre 2021, il Consiglio di Stato ha chiarito i principi che devono essere seguiti per la redazione della motivazione degli affidamenti in house.

Il paradigma normativo di riferimento, rileva il supremo consesso della giustizia amministrativa, si rinviene nell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016, a mente del quale

«ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche».

La norma configura dunque un duplice contenuto motivazionale:

- (a) le ragioni che hanno comportato l'esclusione del ricorso al mercato (c.d. "fallimento del mercato"), causa di prevedibili mancanze in ordine a "gli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche", cui la società in house invece supplirebbe;
- (b) i "benefici per la collettività derivanti dall'affidamento *in house*".

La stessa giurisprudenza ha, peraltro, precisato che la motivazione in questione si palesa invero quale valutazione unitaria e complessa in quanto finalizzata a sintetizzare entro un quadro unificante, rappresentato dai vantaggi insiti nell'affidamento in house rispetto a quelli derivanti dal meccanismo concorrenziale, dati molteplici e variegati secondo lo spettro di valori ritraibili dalla norma. "Tale metodo impone all'Amministrazione di prendere in considerazione sia la soluzione organizzativa e gestionale praticabile attraverso il soggetto in house, sia la capacità del mercato di offrirne una equivalente, se non maggiormente apprezzabile, sotto i profili della "universalità e socialità, efficienza, economicità, qualità del servizio e ottimale impiego delle risorse pubbliche". Sotto questo profilo, le valutazioni da esprimere (benefici per la collettività e fallimento del mercato) possono essere accorpate in un'unica motivazione che esponga in modo «ragionevole e plausibile le ragioni che, nel caso concreto», hanno condotto l'amministrazione «a scegliere il modello in house rispetto alla esternalizzazione (v. Cons. Stato., Sent. 2102/2021).

Le ragioni dell'affidamento in house a CBBO

In sintesi, gli elementi a sostegno dell'affidamento in house a C.B.B.O. S.r.l. possono essere così sintetizzati:

Primo Elemento – Valutazione economica del Servizio offerto rispetto ai costi sostenuti dal Comune in economia diretta

La valutazione economica del servizio, come risultante dalla proposta elaborata da C.B.B.O. S.r.l., esposta al § [Corrispettivi contrattuali](#) della sezione C di questo documento, evidenzia un valore complessivo annuo del servizio pari a € 154.755,02 (IVA inclusa).

Tuttavia, tale importo include i servizi aggiuntivi di pulizia, piccola manutenzione, derattizzazione e disinfestazione per un importo addizionale di € 10.836,04, come risulta dal seguente prospetto:

Riepilogo dei costi	Costo dei servizi aggiuntivi offerti		
<i>Totali per tipo di corrispettivo</i>	<i>Totale</i>	<i>a corpo</i>	<i>a misura</i>
Totale	€10,836.04	€7,908.04	€2,928.00
<i>Totali per categoria di servizio</i>	<i>Totale</i>	<i>a corpo</i>	<i>a misura</i>
Conduzione	€2,283.84	2,283.84	0.00
Manut. Ordinaria	€8,552.20	5,624.20	2,928.00
<i>Totali per tipo di servizio</i>	<i>Totale</i>	<i>a corpo</i>	<i>a misura</i>
Amministrativi	€0.00	0.00	0.00
Custodia	€2,283.84	2,283.84	0.00
Cimiteriali	€0.00	0.00	0.00
Immobili	€8,552.20	5,624.20	2,928.00
<i>Totali per tipo di costo</i>	<i>Totale</i>	<i>a corpo</i>	<i>a misura</i>
Manodopera	€5,624.20	5,624.20	0.00
Spese Generali	€0.00	0.00	0.00
Servizi Compiuti	€5,211.84	2,283.84	2,928.00

Ai fini della corretta comparazione fra i costi della gestione in economia diretta da parte del Comune e i costi dell'affidamento in *house providing* è necessario quindi effettuare la sottrazione di tali contributi addizionali per ottenere il raffronto esposto nel seguente prospetto:

Riepilogo dei costi	Costi del Comune per i servizi svolti in economia (valutati al 2021 sul modello gestione 2019)			Costo del contratto in house limitato ai soli servizi precedentemente svolti in economia dal Comune		
	Totale	a corpo	a misura	Totale	a corpo	a misura
<i>Totali per tipo di corrispettivo</i>						
Totale	€160,742.22	€117,056.84	€43,685.38	€143,918.98	€100,290.56	€43,628.42
<i>Totali per categoria di servizio</i>						
Conduzione	€32,838.51	32,297.91	540.60	€32,685.60	31,917.00	768.60
Manut. Ordinaria	€116,998.64	81,634.07	35,364.57	€111,233.38	68,373.56	42,859.82
<i>Totali per tipo di servizio</i>						
Amministrativi	€21,493.48	18,443.48	3,050.00	€9,126.48	6,076.48	3,050.00
Custodia	€10,996.33	10,455.73	540.60	€11,895.00	11,126.40	768.60
Cimiteriali	€24,736.29	14,993.37	9,742.92	€26,845.80	17,102.88	9,742.92
Immobili	€103,516.12	73,164.26	30,351.86	€96,051.70	65,984.80	30,066.90
<i>Totali per tipo di costo</i>						
Manodopera	€80,985.20	83,128.17	540.60	€85,223.10	84,454.50	768.60
Spese Generali	€8,312.82	8,312.82	0.00	€5,151.72	5,151.72	0.00
Servizi Compiti	€71,444.20	28,299.42	43,144.78	€53,544.15	10,684.33	42,859.82

Da cui si evince la convenienza dell'offerta economica che propone una riduzione effettiva dei costi pari a € 16.823,24 annuali, pari al 10,47%.

Secondo elemento - Benchmark del Servizio offerto

Per approfondire il tema dei costi relativi alla gestione dei servizi cimiteriali è stata eseguita un'indagine completa sui dati disponibili nei bilanci comunali. Come perimetro del Campione sono stati considerati tutti i Comuni della Provincia di Brescia (del totale dei 205 Comuni sono disponibili i dati completi per 139 Comuni, circa il 68% del totale, pari al 77% della popolazione provinciale).

I dati qui di seguito esposti mostrano per ogni Comune della Provincia di Brescia la spesa pro capite destinata a "Servizio necroscopico e cimiteriale"¹⁰. Da notare che spesso i Comuni non inseriscono le spese relative a un determinato ambito nella voce dedicata, a discapito di un'analisi completa.

Si considerano i valori del campione attendibili delle evidenze dei costi complessivi dei cimiteri per i diversi Comuni.

¹⁰ Fonte

Spesa assoluta e pro capite per servizio necroscopico e cimiteriale in tutti i comuni italiani (2019)

Elenco in ordine alfabetico dei Comuni

Fonte openbilanci - consuntivi 2019 www.openpolis.it

Per quanto riguarda il Comune di Montichiari (dati consuntivi anno 2019), il costo pro capite di €/ab 7,40 fornito da Openpolis è inattendibile in quanto, effettuate le opportune verifiche interne, esso risulta correlato non già al dato economico, ma a quello finanziario.

Quest'ultimo, in particolare, risulta sovrastimato perché conteggia erroneamente le uscite sostenute nel 2019, tra le quali sono incluse talune spese di esercizi precedenti.

Pertanto ai fini comparativi che qui interessano, consideriamo per il Comune di Montichiari il costo pro capite derivato dall'offerta CBBO pari a € 154.755,02 distribuita sui 25.714 abitanti dichiarati da Openpolis. Tale costo pro capite risulta pari a €/ab 6,02¹¹.

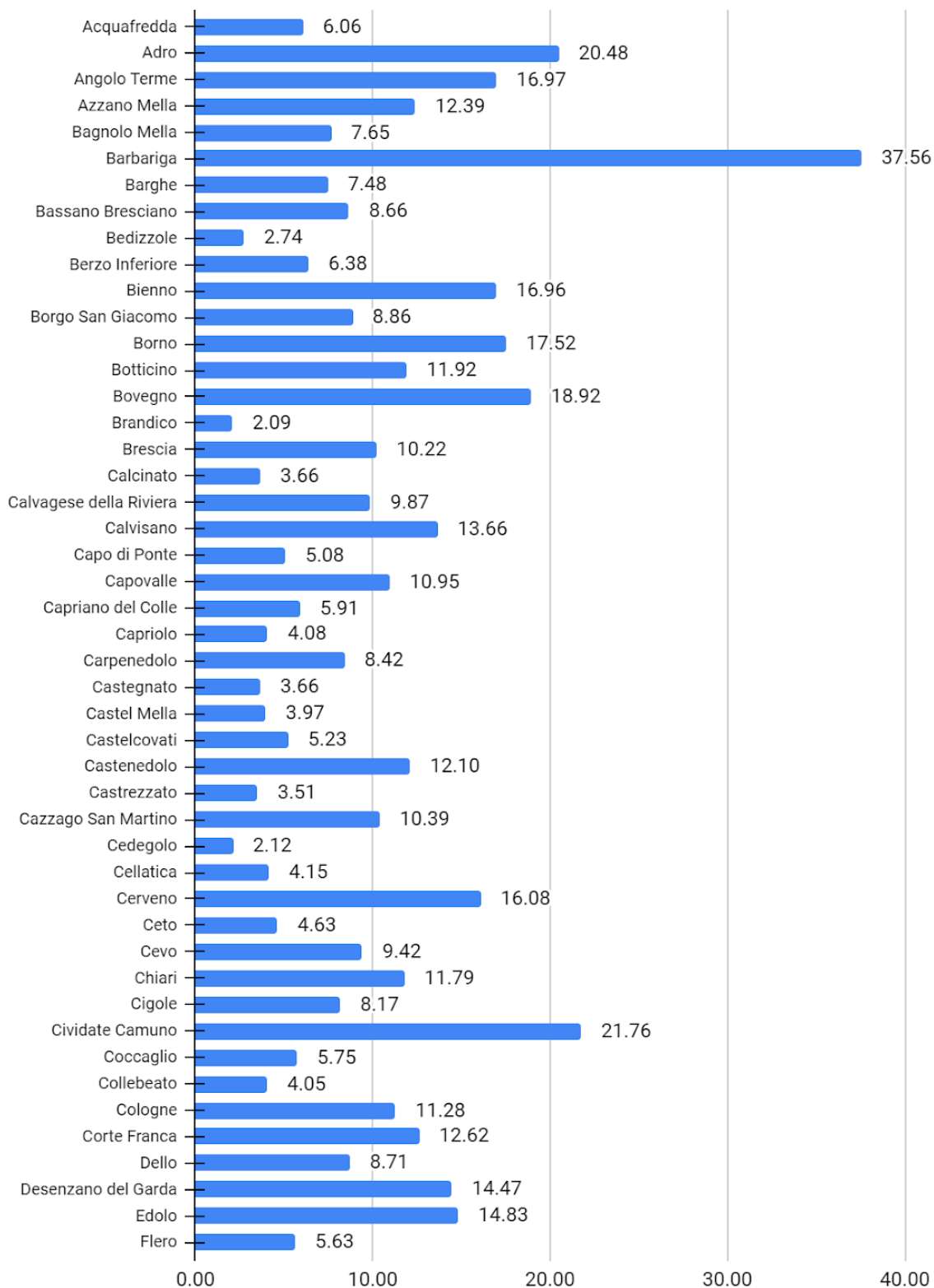
Tale costo risulta ampiamente inferiore alla media di €/ab 11,29.

L'analisi di benchmarking sopra rappresenta un elemento utile per una macro- valutazione di congruenza dell'offerta C.B.B.O. rispetto ai costi generalmente sostenuti dai comuni, posto che abbiamo già accertato come l'offerta sia migliorativa rispetto ai costi attualmente sostenuti dal comune di Montichiari.

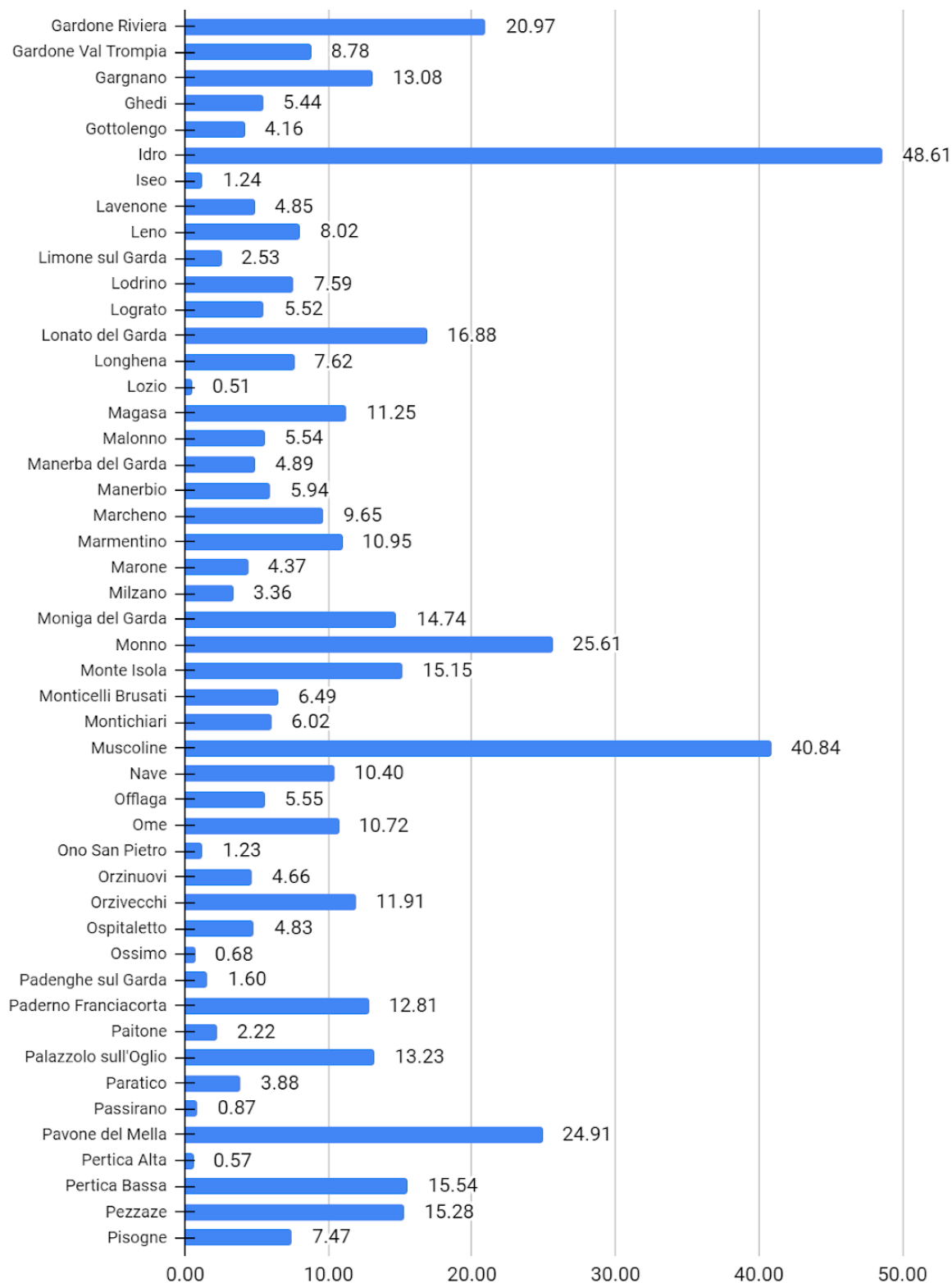
Si riporta il grafico comparativo:

¹¹ Vale la pena di segnalare che la popolazione ha già superato i 26.000 abitanti ed il costo pro capite effettivo è pari a circa €/ab 5.92

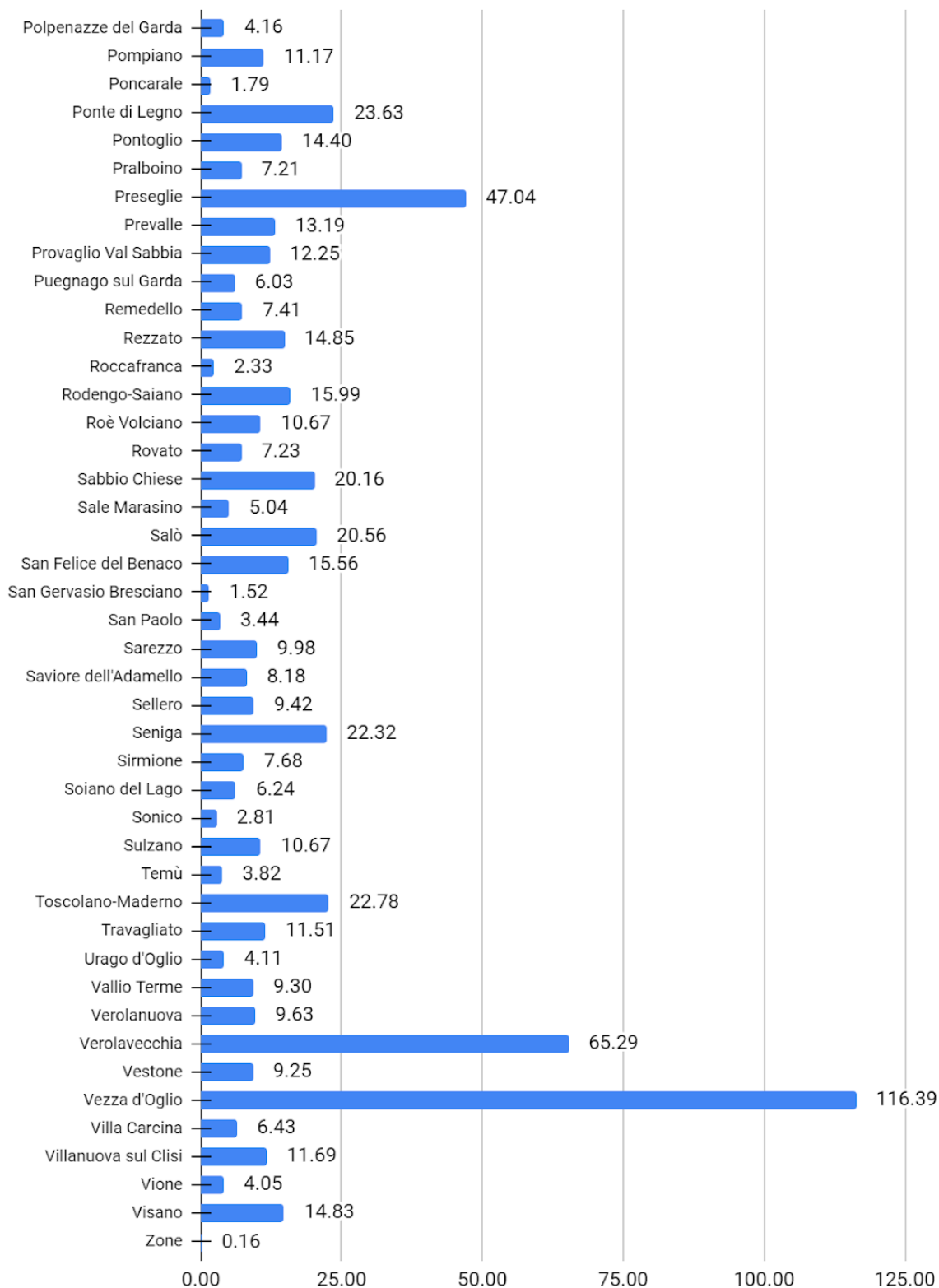
Costi unitari €/abitante



Costi unitari €/abitante

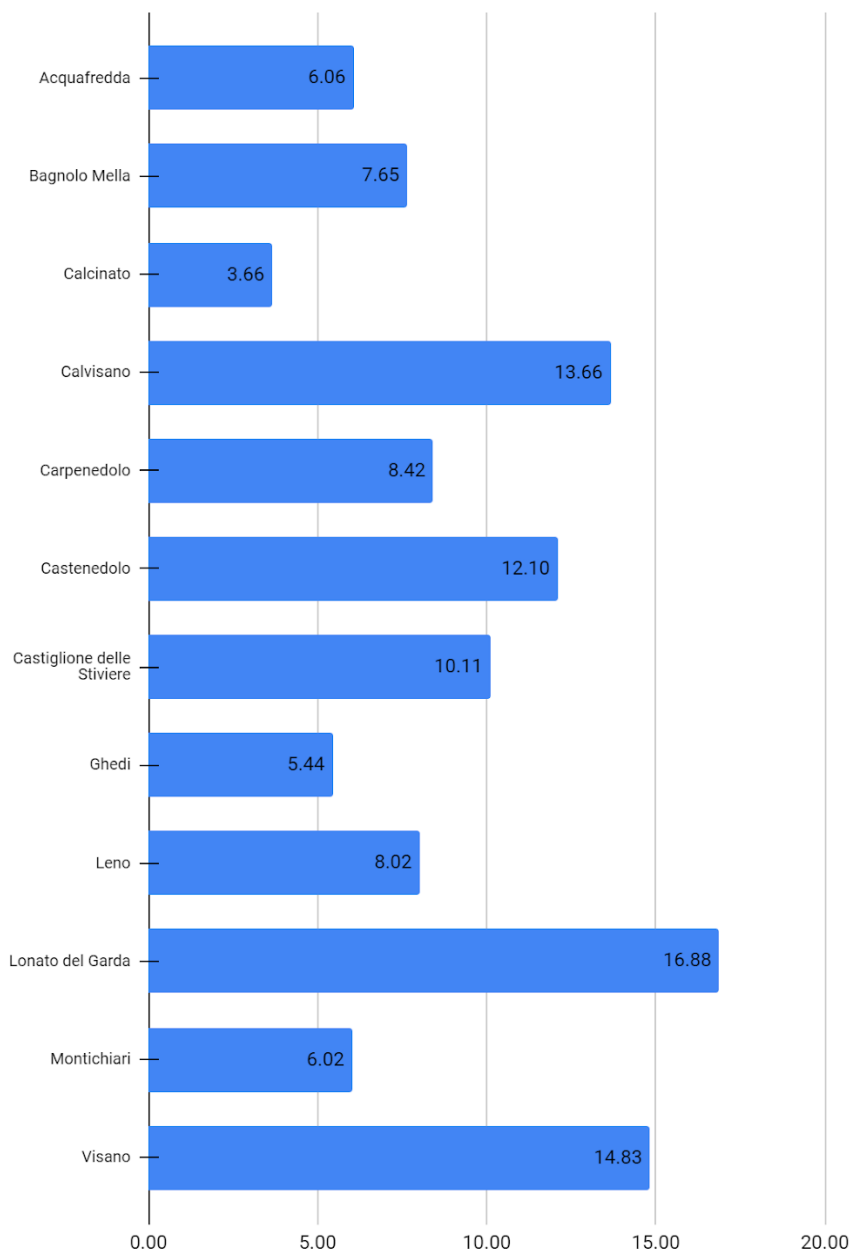


Costi unitari €/abitante



La verifica è positiva anche su un campione territoriale ristretto la cui media è €/ab 9.40:

Costi unitari €/abitante



Si può pertanto concludere che l'offerta CBBO è congrua sotto il profilo economico in quanto:

- Riduce del 10% circa i costi attualmente sostenuti dal Comune a parità di modalità di svolgimento e di erogazione del servizio;
- Presenta un costo pro capite inferiore alla media sul campione provinciale;
- Presenta un costo pro capite inferiore alla media sul campione territorialmente ristretto;

Non necessita infine alcuna ulteriore comparazione di mercato in quanto i costi dei servizi cimiteriali sono erogati in economia nell'ambito della conduzione del cimitero compensata a corpo, mentre i costi a misura sono uguali od inferiori ai costi già sostenuti dal Comune con medesima modalità e già derivanti da procedure di gara svolte nell'alveo delle disposizioni contenute nel Codice dei Contratti.

Terzo Elemento – Andamento aziendale C.B.B.O. S.r.l.

Sintesi dei principali dati di bilancio degli ultimi 5 anni (consuntivi)

Bilancio	31/12/2020 EUR	31/12/2019 EUR	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR
Ricavi delle vendite	12.246.126	11.358.147	10.703.298	10.147.267	9.579.195
EBITDA	954.301	827.603	773.688	793.996	914.086
Utile Netto	101.024	46.496	84.828	141.468	206.655
Totale Attività	14.846.045	12.789.171	11.285.257	11.238.973	10.363.218
Patrimonio Netto	2.379.271	2.174.246	2.128.337	2.043.510	1.902.041
Posizione finanziaria netta	4.830.715,00	4.645.629,00	3.980.397,00	3.445.354,00	2.808.192,00
EBITDA/Vendite (%)	7,73	7,16	7,11	7,76	9,40
Redditività delle vendite (ROS) (%)	2,55	2,45	3,33	3,96	5,15
Redditività del totale attivo (ROA) (%)	2,12	2,22	3,21	3,60	4,83
Redditività del capitale proprio (ROE) (%)	4,25	2,14	3,99	6,92	10,86
Debt/Equity ratio	2,94	2,65	2,23	2,02	1,68
Debiti v/banche su fatt. (%)	56,62	49,80	43,53	40,41	32,82
Debt/EBITDA ratio	7,32	6,96	6,12	5,21	3,49
Rotaz. cap. investito (volte)	0,82	0,89	0,95	0,90	0,92
Dipendenti	88	80	60	54	46

Si evidenzia che, pur garantendo risultati gestionali particolarmente significativi ed un costo dei servizi, complessivamente inteso, assolutamente competitivo rispetto ai prezzi di mercato, come dimostra in particolare il posizionamento nel benchmarking di riferimento, il bilancio di C.B.B.O. S.r.l. e quello consolidato di gruppo risultano adeguati e solidi, in costante anche se contenuto utile, in conformità del resto alla natura di società pubblica e in adesione alle scelte adottate dai soci, rivolte a minimizzare le tariffe a beneficio degli utenti dei servizi.

Si segnala altresì che non si è mai resa necessaria la ricapitalizzazione della società per la rilevazione di perdite, confermandosi i valori patrimoniali e finanziari positivi e ben strutturati, come si può agevolmente verificare dai dati risultanti dai bilanci pubblicati sul sito internet aziendale.

Le dinamiche economiche sopra evidenziate costituiscono un punto di forza anche a confronto con realtà analoghe del territorio.

Quarto Elemento – Punto di forza nella Gestione C.B.B.O. S.r.l.

Scopo dell'Amministrazione è quello di rendere un servizio alla cittadinanza che sia il più decoroso possibile

A tale scopo la Società C.B.B.O. S.r.l. offre garanzia in serietà ed il controllo diretto da parte dell'Amministrazione realizza le medesime condizioni di gestione presenti allorché il Cimitero cittadino era gestito direttamente dagli operai dipendenti del Comune.

L'affidamento diretto a C.B.B.O. S.r.l. Dei servizi cimiteriali dalla metà del 2020 alla fine del 2021 non ha rilevato criticità di carattere gestionale benché il cimitero sia molto grande e sia frequentato giornalmente da decine di persone. C.B.B.O. S.r.l. ha saputo garantire l'esecuzione di tutti i servizi salvaguardando la delicatezza delle prestazioni da svolgere, valutandole attentamente e in modo ponderato, eguagliando la gestione comunale.

Inoltre C.B.B.O. S.r.l. nella propria proposta si è resa disponibile a mettere in atto le seguenti migliorie che si palesano di grande interesse per l'Amministrazione, consentendo di conseguire un'immediata implementazione della qualità e dell'estensione dei servizi cimiteriali a beneficio della collettività:

- Informatizzazione dei documenti amministrativi relativi alle concessioni cimiteriali;
- Eventuale Totem informativo;
- Piccola manutenzione: riparazione rampe di accesso in cemento per portatori di handicap, eventuale rimozione di barriere architettoniche presenti;
- Derattizzazione e disinfezione zanzare siti cimiteriali;
- Individuazione di un'area interna al cimitero da attrezzare per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Quinto Elemento – Supporto Informativo¹²

In aggiunta, l'informatizzazione dei processi amministrativi, proposta dalla società in house, porterebbe all'azzeramento della gestione cartacea, permettendo, altresì, all'Amministrazione di avere una conoscenza istantanea della disponibilità degli spazi cimiteriali e di avere sempre ben chiare le scadenze, in modo da garantire la puntualità delle concessioni e dei rinnovi così da raggiungere l'autosufficienza dell'apparato cimiteriale.

Parimenti, l'installazione del totem informativo consentirebbe all'utenza un'agevole reperibilità dell'estinto da parte dei congiunti meno prossimi e dei conoscenti, facilitando l'accessibilità al cimitero. In questo modo l'Amministrazione potrebbe garantire chiarezza, semplificazione e rapidità nei rapporti e nelle comunicazioni nei confronti degli utenti, con particolare attenzione agli aspetti umani connessi alle circostanze d'espletamento dei servizi oggetto del presente affidamento.

Particolare cura sarà posta nella conservazione dei dati informatici utili al servizio, essi risiederanno sul server di C.B.B.O. situato presso la sede di Ghedi a cui accederanno i vari pc aziendali utilizzati. Antivirus, costantemente aggiornato, protegge tutta la rete in tempo reale contro malware e virus.

La scansione periodica di tutti i pc aziendali avviene settimanalmente la domenica mattina.

Il software utilizzato per la gestione dell'intero servizio avrà i seguenti punti principali:

¹² Questo elemento è opzionale e non è attualmente incluso nell'offerta economica. Sarà pertanto valutata in seguito l'opportunità di una sua attivazione

- anagrafica del comune e tabella canoni di ogni esercizio annuale.
- anagrafica completa utente/sepulture
- punti luce, interfacciata con il sito web.
- controllo cronologico degli interventi necessari (nuovi abbonamenti – guasti).
- fatturazione periodica e controllo inadempienze.
- controllo cronologico eventuali avvisi di contatto messi sulla tomba.
- gestione stampe tabulati anagrafici e contabili secondo svariati filtri.

Confronto dei modelli gestionali percorribili in base alla normativa vigente

Per poter procedere con un metodo comparativo in grado di evidenziare potenzialità e criticità dei vari sistemi gestionali si è assunto come modello di riferimento (inteso come organizzazione ed articolazione del servizio) quello attualmente in essere.

I criteri posti alla base dello svolgimento dei servizi oggetto dell'affidamento, sono quelli della funzionalità, della qualità, dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità con gli obiettivi di conseguire la massima soddisfazione dell'utenza, il rispetto e la salvaguardia della salute.

Si è pertanto proceduto ad un'analisi delle modalità di gestione previste nell'ordinamento e di seguito elencate:

- esternalizzazione a terzi mediante procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
- società mista pubblico-privata, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto;
- gestione cosiddetta *in house*, purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario e vi sia il rispetto dei vincoli normativi vigenti.

Sulla base delle analisi economiche precedentemente effettuate risulta che la soluzione della gestione *in house providing* risulta congrua e conveniente rispetto ai costi di riferimento in altri contesti comunali.

In base alle analisi sin qui effettuate, la modalità *in house providing* rappresenta quella complessivamente più vantaggiosa (maggiori opportunità e punti di forza, minori punti di debolezza). Le modalità "società mista" e "affidamento esterno" mediante gara presentano valutazioni inferiori.

In particolare, nella modalità di affidamento esterno, le parti sono vincolate al contratto stipulato in esito della gara, cosicché ogni modifica del servizio e del contratto passa necessariamente attraverso il preventivo assenso del gestore, escludendo la possibilità per l'Amministrazione di incidere unilateralmente sul gestore medesimo e sulla conduzione del servizio.

Ben diversa la situazione nell'*in house providing*, in forza dei peculiari poteri "interni" riservati all'Amministrazione dalle specifiche clausole del Contratto di Servizio e dai poteri di controllo analogo, che si sostanziano in particolare:

- a) nella gestione concertata del servizio;
- b) nell'azione del Comitato Tecnico per il controllo analogo, in grado di intervenire direttamente e con potere decisionale sulle scelte gestionali del Consiglio di Amministrazione della Società;
- c) nei poteri del Comitato per il Controllo Analogo previsto dall'art. 9 dello Statuto, dove ogni Comune affidante è rappresentato paritariamente e può intervenire direttamente e con potere decisionale sulle scelte strategiche della Società.

Per i motivi sopra esposti si ritiene che la soluzione più idonea a garantire la maggiore efficienza e efficacia dell'azione amministrativa per i servizi oggetto della presente relazione si configuri nella gestione *in house providing* C.B.B.O. S.r.l.; ciò anche a seguito dell'esperienza sin qui condotta con la gestione tramite appalto a ditta esterna e della possibilità di utilizzare e valorizzare il *know how* posseduto dall'azienda in house C.B.B.O. S.r.l..

Si può quindi concludere che la scelta dell'affidamento in house risulti rispettosa dei principi posti alla base dell'esercizio della funzione amministrativa, volti al perseguimento dell'interesse pubblico alla corretta ed adeguata gestione dei servizi cimiteriali, tenuto conto delle peculiari caratteristiche del territorio e delle correlate esigenze. La scelta dell'istituto dell'*in house providing*, può considerarsi, nel caso di specie e sotto il profilo dell'opportunità, la migliore attualmente perseguibile.

Si propone pertanto di procedere con l'affidamento dei servizi cimiteriali mediante affidamento *in house providing* alla C.B.B.O. S.r.l. secondo le modalità tecnico economiche che saranno indicate nel contratto di servizio e le tabelle dei costi allegate alla presente relazione.

Anche in considerazione della tipologia di servizio che richiede, per sua natura, un livello particolare di controllo e vigilanza indubbiamente realizzabile tramite una propria partecipata (che esprime il rapporto di immedesimazione organica) dotata di esperienza e competenze organizzative e della struttura necessaria per la buona e regolare conduzione del servizio.

Non sono previste compensazioni economiche specifiche. Tutti gli aspetti economici sono formalizzati nel Contratto di Servizio.

Conclusioni

Adempimenti e comunicazioni all'osservatorio

La presente relazione è resa ai sensi dell'art.34 del D.L.179/2012; essa sarà pubblicata sul sito internet del Comune, in modo da rendere conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'Ordinamento Europeo per la forma di affidamento prescelta.

In ottemperanza al Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 145, art. 13 comma 25-bis, la relazione deve essere inviata all'Osservatorio per i Servizi Pubblici Locali istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it.

Allegati alla presente relazione:

1. Statuto C.B.B.O. Srl e confronti con ultime revisioni approvate
2. Analisi dei costi sostenuti dal Comune per la gestione diretta in economia (costi valutati al 2019 e adeguati al 2021)
3. Proposta economica dei servizi offerti ed elenco prezzi C.B.B.O.

Montichiari, 25 gennaio 2022

II RUP

Ing. Diego Guerini